

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 270/03/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

La sig.ra Na. Gi. ha impugnato il diniego di rimborso in oggetto, riguardante l'Ici pagata erroneamente per gli anni 2004,2005, 2006 e 2007, sul giardino pertinenziale asservito alla sua abitazione (per un importo totale di € 3.750,66=), deducendo, in sintesi, relativamente ai motivi del diniego esplicitati dal Comune di Cusano Milanino, che:

- non è stata considerata la situazione di fatto dell'area servente il fabbricato;
- la potenzialità edificatoria non può costituire base per assoggettare a tributo una pertinenza;
- l'istanza di rimborso è stata presentata non in merito all'eccedenza del tributo, ma in quanto il tributo non è dovuto sul bene per mancanza del presupposto impositivo.

Il Comune di Cusano Milanino, costituitosi in giudizio, ha confermato con articolata memoria la legittimità del diniego, sottolineando che l'area è stata qualificata come pertinenza dal soggetto passivo solo all'atto della richiesta di rimborso e che, pertanto, solo da tale data scatta l'esenzione, ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

La Commissione, esaminati gli atti di causa, osserva che il diniego dell'amministrazione comunale si pone in contrasto con la normativa civilistica (artt. 817 e 818 c.c.), che definisce il rapporto di pertinenzialità tra il bene principale (fabbricato) ed il bene accessorio (giardino) in funzione del requisito oggettivo di asservimento del bene accessorio a quello principale e della volontà di destinazione del proprietario, condizioni entrambe sussistenti nel caso di specie.

Va rilevato infatti, da una parte, che la funzione di servizio ed ornamento dell'area del giardino rispetto al fabbricato trova conferma, come desumibile dalla documentazione fotografica allegata al ricorso, nella "situazione di fatto" (il giardino, anche se formalmente suddiviso su mappali non graffiati tra loro, è unitariamente asservito alla casa, è recintato e coltivato con fiori ornamentali e piante) e, dall'altra, che non si può attribuire, come sostiene il Comune nelle proprie controdeduzioni, all'avvenuto versamento dell'imposta per gli anni in argomento, il significato di dichiarazione di volontà del soggetto passivo di non asservire il giardino al fabbricato. In considerazione di quanto precede il ricorso va accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura onnicomprensiva di € 700,00=.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune di Cusano Milanino al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 700,00= complessivi.